

24.04.2015

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO SUB. "A"

REGOLAMENTO CONSUMO SUL POSTO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E DI ALTRE ATTIVITA' DELLO STESSO SETTORE.

Art.1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Prodotti di gastronomia: tutti i prodotti oggetto di vendita, bevande comprese, che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente sul posto. Sono pertanto da comprendere anche la produzione di pizza al taglio, rosticceria, kebab, prodotti di gelateria, piadinerie, ecc.;

Esercizio di vicinato/gastronomia: l'attività economica che abbia presentato il mod. Com.1 di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 114/98 e ss. mm. e relativa notifica Ausl (mod A1);

Consumo sul posto: consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Locali dell'azienda: quelli autorizzati alla vendita di cui l'azienda ha disponibilità, a qualunque titolo;

Arredi dell'azienda: tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto, ivi compresi tavoli e sedute, correlati all'attività della vendita per asporto e consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della clientela;

Servizio non assistito: ritiro personale e diretto del cliente, al banco di servizio, dei prodotti, comprese bevande, posate, bicchieri, per poi accedere a tavoli, sedie, piani di appoggio, ecc. per il consumo, nonché depositare, al termine dello stesso, gli avanzi negli appositi contenitori ed i vassoi porta vivande nel sito destinato ad ospitarli dopo l'uso;

Somministrazione assistita: attività consistente nel servizio al tavolo del cliente, con menù dei prodotti offerti e relativi prezzi, raccolta ordinazioni, apparecchiatura tavoli con stoviglie non a perdere e tovaglie.

Art. 2 - Attività che possono consentire il consumo sul posto in sede fissa

E' consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio di somministrazione assistita, unicamente nei casi previsti dalle leggi nazionali e regionali, attualmente:

- a) agli esercizi di vicinato che hanno presentato apposita e regolare segnalazione certificata di inizio attività (esercizi di vicinato) ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 114/98 e ss.mm. per la vendita dei prodotti del settore alimentare;
- b) alle attività di panificazione, così come definite dall'art.4 della L. 248/2006;
- c) alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che hanno presentato in abbinamento all'attività artigianale di produzione apposita e regolare segnalazione certificata d'inizio attività commerciale del settore alimentare ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 114/1998 e ss.mm.;
- d) agli imprenditori agricoli che hanno presentato comunicazione di inizio attività ai sensi del D. Lgs.228/201 e ss.mm. in locali di cui hanno disponibilità, non necessariamente, annessi alla sede dell'attività agricola.

Art. 3 - Oggetto dell'attività

1 - Il consumo sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari, bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli, ma anche tavoli, panche e sedie, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

2 – Per gli esercizi di vicinato di cui all'art. 2, i prodotti venduti, oggetto del consumo sul posto, devono presentare caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, senza necessitare, successivamente alla richiesta di acquisto, di operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari fatta eccezione per il semplice riscaldamento, sporzionamento;

3 – Le bevande, oggetto del consumo sul posto, devono essere vendute in confezione originale, non essendo consentita, da parte dell'esercente, la miscita;

Art. 4 - Valenza territoriale

La presente normativa si applica nell'ambito dei territori comunali costituenti l'Unione di Comuni Valmarecchia: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio.

Art. 5 - Prescrizioni di svolgimento dell'attività

Alle attività, di cui al precedente art. 2, che intendono avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, come consentito dall'art.3 comma 1, lettera f- bis del D.L. 223/2006 convertito in legge n.248/2006, si prescrive quanto segue:

1- Il consumo degli alimenti deve avvenire nel locale di vendita al minuto, con l'esclusione di utilizzare ambienti appositamente destinati al consumo e attrezzati allo scopo;

2- Il consumo in aree esterne nell'ambito dei territori dei Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo e Verucchio, potrà avvenire nel limite massimo consentito di: quattro tavoli e sedici sedie o in alternativa, quattro panche (sostitutive di tavoli e sedie); gli arredi (tavoli, sedie/panche), non potranno superare le 16 sedute, che saranno conteggiate complessivamente, tra esterno ed interno, con le modalità dei successivi articoli; (non rientrano nel conteggio di numero massimo consentito eventuali mensole o arredi dell'esercizio, che non si configurino come piani di appoggio utilizzati dal consumatore), mentre, in considerazione della diversa valenza territoriale, per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, il consumo in aree esterne potrà avvenire nel limite massimo consentito di: sei tavoli e ventiquattro sedie o in alternativa, sei panche (sostitutive di tavoli e sedie); gli arredi (tavoli, sedie/panche), non potranno superare le 24 sedute, che saranno conteggiate complessivamente, tra esterno ed interno, con le modalità dei successivi articoli; (non rientrano nel conteggio di numero massimo consentito eventuali mensole o arredi dell'esercizio, che non si configurino come piani di appoggio utilizzati dal consumatore).

3- E' consentita esclusivamente la fornitura e l'utilizzo di stoviglie a perdere (piatti, bicchieri, posate, tovaglie, tovaglioli, salviette detergenti monouso);

4- I tavoli non dovranno risultare apparecchiati o forniti di menù e tovaglia; è escluso il servizio al tavolo da parte, del titolare dell'esercizio o da altro personale dipendente, il servizio sarà pertanto limitato alla consegna dei prodotti al banco, ritirati direttamente dal consumatore;

5- Successivamente alla richiesta di acquisto, è vietato compiere operazioni di preparazione/trasformazione/cottura e di trattamento dei generi alimentari, fatta eccezione per il semplice riscaldamento/sporzionamento;

6- E' vietata qualsiasi forma di servizio assistito da parte dell'esercente, il quale si deve limitare a consegnare i prodotti al banco senza portare al tavolo ciò che è stato acquistato o il conto;

7- E' vietato il servizio di apparecchiatura/sparecchiatura;

8- E' vietato il servizio di condimento degli alimenti da parte dell'esercente o la messa a disposizione degli stessi se non in bustine monouso;

9- Non è ammessa la cottura istantanea (es. scegliere pasta, pesce, carne e ordinarne la cottura);

10- Non è ammesso raccogliere ordinativi di acquisto nell'area dove sono collocati gli arredi;

11- Non è ammesso raccogliere prenotazioni o predisporre gli arredi per accogliere il consumatore/i in modo particolare;

12- Non è ammesso stabilire prezzi diversi a seconda che il prodotto venga consumato sul posto o

asportato;

13- E' obbligatoria la presenza di un numero adeguato di contenitori per rifiuti differenziati, a disposizione della clientela, posizionati all'interno dell'esercizio.

Art. 6 – Consumo sul posto all'interno dell'esercizio

Il consumo sul posto all'interno del locale di vendita, con le modalità prescritte dalle normative in materia e gli arredi consentiti dal presente regolamento, è esercitabile durante tutto il periodo dell'anno.

Art.7 – Consumo sul posto all'esterno dell'esercizio

Il consumo sul posto all'esterno del locale di vendita in area pubblica e/o privata, con le modalità prescritte dalle normative in materia e gli arredi consentiti dal presente regolamento è esercitabile alle condizioni indicate dell'art. 5 del presente regolamento e delle seguenti condizioni, fermo restando che per l'esterno e per l'area privata valgono le disposizioni e limitazioni previste, dalla normativa vigente, per il consumo all'interno:

- 1- Qualora l'esercente scelga di collocare all'esterno il numero massimo di arredi consentiti, all'interno del locale non dovrà essere presente alcun arredo, ad esclusione di mensole o piani d'appoggio di servizio;
- 2- L'occupazione di suolo pubblico o privato non potrà, in alcun caso, superare la misura massima di 12 mq., per i Comuni di Poggio Torriana, Santarcangelo e Verucchio, mentre per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, l'occupazione di suolo pubblico o privato non potrà, in alcun caso, superare la misura massima di 20 mq. e dovrà essere posizionata, per tutti i Comuni dell'Unione, in corrispondenza della facciata dell'esercizio stesso;
- 3- Nell'area esterna pubblica o privata è consentita unicamente l'installazione di ombrelloni e pedane, queste ultime esclusivamente nell'ottica del solo livellamento del suolo;
- 4- Le attrezzature ammesse dovranno essere del materiale previsto dai vari regolamenti di occupazione suolo pubblico o urbanistici vigenti nei vari comuni o in carenza, al fine di conseguire l'uniformità delle soluzioni che comunque dovranno presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno;
- 5- Eventuali scritte pubblicitarie sono ammesse esclusivamente sulla mantovana degli ombrelloni, e dovranno contenere solo la denominazione del locale ed il suo eventuale logo;
- 4- Restano valide le disposizioni inerenti il transito veicolare e pedonale, vigenti nel territorio nel quale viene effettuata l'occupazione;
- 7- Per quanto attiene, nello specifico, le occupazioni di suolo pubblico nel territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna, è altresì necessario che siano rispettati i contenuti dell'accordo sottoscritto in data 29/06/2012 con la direzione Generale per i beni paesaggistici dell'Emilia Romagna e con la Soprintendenza per i Beni Culturali di Ravenna valido fino al 28/06/2017, e con possibilità di rinnovo;
- 8- L'occupazione dell'area esterna è consentita dal weekend pre pasquale al 31 ottobre di ogni anno;
- 9- L'occupazione deve essere sempre compatibile con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, in alternativa dovrà essere rimossa;
- 10- Dovrà essere rimossa in caso di qualsiasi altra manifestazione autorizzata dall'Amministrazione Comunale, a semplice richiesta dell'Amministrazione, entro il tempo ordinato con un preavviso di giorni tre (3 giorni), qualora la richiesta non venga ottemperata se ne farà carico l'Amministrazione con addebito allo stesso delle relative spese.
- 11- Il presente regolamento potrà essere derogato in caso di eventi particolari quali sagre, manifestazioni, mercati straordinari, rispetto ai quali i titolari degli esercizi riportati all'art. 2, potranno presentare regolare Scia, anche per somministrazione temporanea.

Art. 8 - Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per l'occupazione del suolo pubblico e l'ampliamento dell'attività deve essere

Sede istituzionale/legale/amm.tiva: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN) C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – 47825 Torriana (RN) Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.valmarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

UNIONE DI COMUNI MONTANI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente e deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, l'esatta indicazione dell'attività svolta, la superficie del locale sede dell'attività, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) l'esatta ubicazione e definizione della superficie richiesta quotata in planimetria;
- c) l'indicazione dei corridoi liberi nonché della larghezza totale dell'area e/o strada sulla quale insiste l'occupazione richiesta;
- d) l'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, anche previo deposito di eventuali cauzioni, nonché di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- e) la preventiva ed incondizionata autorizzazione rilasciata a favore dell'Amministrazione comunale, di procedere alla rimozione forzata delle occupazioni nei casi in cui questa la disponga per qualunque motivo, fermo restando il diritto di tutelare le proprie ragioni nelle sedi opportune;
- f) la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica laddove previsto dal D.Lgs 42/2004;
- g) l'aggiornamento della notifica sanitaria per chi svolge il consumo sul posto tutto l'anno (mod. A1 ter e planimetria con evidenziata la zona dedicata al consumo sul posto e gli arredi); per le temporanee può essere sufficiente l'implementazione del piano di autocontrollo;

- Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione e riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta, la mancata integrazione, nei successivi 60 giorni, comporta l'automatica archiviazione della domanda.
- Per gli anni successivi al primo, l'occupazione si intende rinnovata negli stessi termini qualora l'interessato presenti, almeno 15 gg. prima l'inizio della potenziale occupazione, una comunicazione nella quale dichiara che nulla si è modificato rispetto allo stato di fatto oggetto della precedente autorizzazione ed alla documentazione ad essa allegata. In caso di modifiche riguardanti anche uno solo degli elementi strutturali di cui alla precedente autorizzazione, dovrà venire presentata una nuova richiesta corredata della relativa nuova documentazione.
- Qualora debba essere modificata la durata temporale dell'occupazione, essa dovrà essere indicata con precisione nella comunicazione di rinnovo di cui al precedente comma. Ogni eventuale modifica della durata, compreso l'eventuale prolungamento del periodo, dovrà essere comunicato con le medesime modalità e nello stesso termine (15 gg. prima dell'inizio).

Art.9 - Sanzioni

Il consumo sul posto in difformità alle sopra citate prescrizioni può configurare la somministrazione di alimenti e bevande, come tale, passibile delle sanzioni previste dalla L.R. 14/03, recante "*Disciplina all'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande*", per l'esercizio di attività sprovviste di autorizzazione.

Le violazioni a disposizioni regolamentari contenute nel presente atto sono sanzionate, ai sensi dell'art.8 della L.R. N.6/2004, con la sanzione pecuniaria, da un minimo di €100,00 ad un massimo di €1.000,00;

Art.10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione emanata dal Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia.